

**“REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DI AGENZIE INDUSTRIE DIFESA PER L'AFFIDAMENTO DI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.”**



DIREZIONE GENERALE
Roma

Sommario

ARTICOLO 1: ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI AGENZIE INDUSTRIE DIFESA	3
ARTICOLO 2: DURATA DELL'ISCRIZIONE	4
ARTICOLO 3: SOGGETTI AMMESSI	4
ARTICOLO 4: CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO	5
ARTICOLO 5: DOMANDA DI ISCRIZIONE	6
5.1 Generalità	6
5.2 Divieti	6
5.3 Compilazione della domanda	7
ARTICOLO 6: REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	7
ARTICOLO 7: DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE	9
ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE	13
ARTICOLO 9: EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE	14
ARTICOLO 10: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE	15
ARTICOLO 11: SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	15
ARTICOLO 12: PUBBLICITÀ'	17
ARTICOLO 13: TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17
ARTICOLO 14: ALLEGATI	17

ARTICOLO 1: ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI AGENZIE INDUSTRIE DIFESA

Nel corso degli anni **2021**, **2022** e **2023**, fatto salvo l'obbligo di avvalersi, qualora esistenti, delle convenzioni stipulate dalla "Consip S.p.A." e degli operatori economici aderenti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito dall'art. 2, c. 573, Legge n. 244/2007, Agenzia Industrie Difesa, ai fini dell'attivazione (nei settori e nelle categorie merceologiche indicati nell' **[Allegato 1]** del presente Regolamento) delle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/16 (d'ora innanzi Codice), istituisce l'Elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi, così come individuati dagli artt. 45 e seguenti del Codice.

Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
- dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del Codice, in relazione alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
- di almeno una idonea referenza bancaria o autocertificazione riferita all'ultimo triennio.

Nell'ambito del citato elenco, AID può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture").

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ARTICOLO 2: DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata triennale (dal 01.01.2021 al 31.12.2023), salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

L'Albo dei Fornitori, che sarà aggiornato con cadenza trimestrale, è "aperto" perché non sussistono termini di scadenza per la presentazione delle relative domande (ad eccezione del vincolo di durata che prevede la naturale scadenza dell'Albo il 31.12.2023).

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi fase della procedura, la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti.

Gli iscritti nell'Albo fornitori di uno qualsiasi degli Enti amministrati da AID fino al 31.12.2020 in virtù di precedente istanza, dovranno ripresentare la domanda di iscrizione con le modalità descritte nel presente Regolamento.

ARTICOLO 3: SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lettere a), b) e c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.

ARTICOLO 4: CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I fornitori ed i prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti/forniti e/o servizi (all. 01), individuati tra quelli D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

CLASSI DI IMPORTO	VALORI DI RIFERIMENTO IN EURO
Classe I	fino ad € 40.000,00;
Classe II	da € 40.001,00 fino ad € 135.000,00;
Classe III	da € 135.001,00 fino ad € 209.000,00;
Classe IV	per lavori da € 209.001,00 fino ad euro € 1.000.000,00.

ARTICOLO 5: DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1 Generalità

Gli operatori economici potranno presentare ad AID apposita domanda, **esclusivamente per 3 categorie merceologiche di specializzazione**, precisando la classe d'importo per la quale si chiede di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2 Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

5.2.1 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

5.2.2 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

5.2.3 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

5.2.4 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

È necessario disporre nella richiesta stessa anche per quali UP si sta effettuando la richiesta di iscrizione all'albo.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione, che non vincola in alcun modo AID, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico istante.

L'istanza, compilata secondo gli allegati Modelli, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere inviata esclusivamente in formato elettronico (PDF), tramite p.e.c., al seguente indirizzo: aid@postacert.difesa.it, **a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2023.**

Nell'oggetto della trasmissione telematica dovrà essere tassativamente indicata la seguente dicitura: **“Richiesta iscrizione Albo fornitori 2021-2023, di Agenzia Industrie Difesa”.**

L'istante dovrà altresì compilare ed inviare il modello [Allegato 4] in formato Excel, concernente il riepilogo dei dati richiesti.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00, al SC 1° CL Scelto Marco Fidanza (mail: marco.fidanza@aid.difesa.it, tel: 06 36803794)

ARTICOLO 6: REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

6.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

- nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 80 del Codice;

- iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

6.2. **Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria**

6.2.1. *Fatturato Globale*

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione (2018, 2019 e 2020), deve essere almeno pari al 100% del valore dell'importo massimo della classe di riferimento.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per la classe 3 della categoria A.01 il fatturato globale del triennio 2018-2020 deve essere almeno pari ad € 209.000,00).

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

6.2.2. *Idonea referenza bancaria*

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

6.3. **Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale**

6.3.1. *Struttura organizzativa - organico medio annuo*

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 2 unità per le classi di importo 1 e 2;
- 4 unità per la classi di importo 3 e 4.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ARTICOLO 7: DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

7.1. Con riferimento ai **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 6 para. 6.1..

7.1.1. (Se soggetto iscritto al registro delle imprese) **Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** di competenza (in forma non sintetica), ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; **in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto** ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
(Se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.

7.1.2 **Dichiarazione (Modello A) [Allegato 2]**, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.1.3 **Dichiarazione (Modello B) [Allegato 3]**, sottoscritta individualmente:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

7.2. Con riferimento ai **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 6 para.

6.2.1 per il fatturato globale:

7.2.1 **Dichiarazione** ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il Modello A) riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

7.2.2.1 **società di capitali**: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

7.2.2.2 **società di persone**: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa),

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa),

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

7.2.2.3 **impresa individuale:** copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa),

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

7.2.2.4 **consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili:** copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

7.3. Con riferimento ai **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 6 para.

6.2.2 **per l'idonea referenza bancaria:**

7.3.1 Dichiarazione bancaria rilasciate da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 6, lett. B.2 del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

3. Per la struttura organizzativa:

Relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente (utilizzando il Modello A) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Ente provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo della domanda alla casella pec: aid@postacert.difesa.it.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'Ente, entro tre mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, soltanto su espressa richiesta degli operatori economici istanti, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando la categoria di specializzazione e la relativa classe di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

In assenza di comunicazione "ostativa" all'iscrizione, **entro tre mesi dalla data di invio della domanda, la società sarà ritenuta iscritta alla classe e alla categoria a cui ha presentato la domanda.**

Qualora l'Ente ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tre mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il

Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ARTICOLO 9: EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall'art. 83 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco degli operatori economici ha validità a decorrere dalla data di presentazione della domanda fino al 31.12.2023, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove Agenzia Industrie Difesa ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ARTICOLO 10: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

AID, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione o all'annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Ente potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 11: SEGNALEZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare ad AID tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

11.2 **Mantenimento dell'iscrizione:**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre ad AID tramite PEC, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo di AID).

ARTICOLO 12: PUBBLICITÀ'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Ente dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico di Agenzia Industrie Difesa (www.aid.difesa.it).

ARTICOLO 13: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 14: ALLEGATI

E' possibile visionare e scaricare dal sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa (www.aid.difesa.it) la seguente documentazione:

- 1) Regolamento
- 2) Categorie merceologiche (**all. 01**);
- 3) Modello A (**all. 02**);
- 4) Modello B (**all. 03**)
- 5) Tabella Riepilogo Dati (**all. 04**).

Regolamento approvato dal Direttore Generale di Agenzie Industrie Difesa in data
04/07/2018

Responsabile della gestione dell'elenco: Col. Nicolangelo Grieco, Resp. CSePA:
nicolangelo.grieco@aid.difesa.it

Fine Documento

